



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ARBATAX
ORDINANZA N. 13/ 2012

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CATTURA, SBARCO, TRASBORDO
OVVERO ATTIVITA' CONNESSE DEL TONNO ROSSO
(*THUNNUS THYNNUS*)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Arbatax:

VISTA il Reg. (CE) n. 2807/83 della Commissione del 22 Settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli stati membri;

VISTO il Reg. (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il Reg. (CE) n. 2371/02 della Commissione del 20 Dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

VISTO il Reg. (CE) n. 1984/03 del Consiglio del 08 Aprile 2003 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativa al "tonno rosso", al "pesce spada" e al "tonno obeso";

VISTO il Reg. (CE) n. 882/2003 del Consiglio, del 19 maggio 2003, che istituisce un sistema di sorveglianza e di verifica per il tonno;

VISTO il Reg. (CE) n. 869/04 del Consiglio del 26 Aprile 2004 che modifica il Reg. (CE) n. 1936/01 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;

VISTO l'art. 11 del Reg. (CE) n. 27/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 in deroga all'art. 6 allegato IV del Reg. CE 973/2001;

VISTO il Reg. CE n. 1967/2006 del 21.12.2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifiche al Reg. CE n. 2847/93 e che abroga il Reg. CE 1626/94;

VISTO il Reg. CE n. 520/2007 del 7 maggio 2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg. (CE) n. 973/2001;

VISTO il Reg. (CE) n. 643/2007 del Consiglio, dell' 11 giugno 2007, che modifica il Reg. (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;

VISTO il Reg. (CE) n. 302/2009 del 06/04/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il Reg. (CE) n. 43/2009 e che abroga il Reg. (CE) n. 1559/2007;

VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del 20/11/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n.1342/2008 e che abroga i regolamenti (CE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n.1966/2006;

VISTO il Reg. (CE) n. 640/2010 del 07/07/2010 che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e modifica il Reg. (CE) n. 1984/2003 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 845/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese;

VISTO il Reg. (UE) n. 404/2011 della Commissione del 08/04/2011 recante le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTA la legge n. 99 del 23 luglio del 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

VISTO il decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n.4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96".

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06 dicembre 2010 "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare";

VISTA la circolare in data 19 Aprile 2006 prot. n. 0001853, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -- Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari - Direzione Generale della Pesca marittima e dell' Acquacoltura, con la quale fornisce ulteriori elementi di chiarificazione circa l'applicazione degli obblighi normativi comunitari relativi ai regolamenti nel settore della pesca del tonno rosso: n. 2847/93 - 2807/83 - 2454/93 n. 2244/03 - 869/04;

VISTA la Circolare 002/2006 in data 19 aprile 2006, prot. n. 0007977, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari - Direzione Generale della Pesca marittima e dell' Acquacoltura, avente per oggetto "Operazioni di controllo e ispezione nel settore della pesca del tonno rosso";

VISTA la Circolare datata 02/05/2006, prot. n. 0002986, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari - Direzione Generale della Pesca marittima e dell' Acquacoltura, avente per oggetto "Schema relativo alle norme fondamentali concernenti la raccolta dati delle catture";

VISTA la Circolare n. 10778 del 07/04/2009 sul Tonno rosso per la campagna di pesca 2009, diramata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in data 07/04/2009, tesa a fornire ulteriori elementi e chiarire l'applicazione degli obblighi normativi comunitari derivanti dall' introduzione del Reg. CE n. 302/2009 del 06/04/2009;

VISTA la Circolare n. 0012780 del 15/06/2010 sul Tonno rosso per la campagna di pesca 2010 - 2012 diramata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in data 15/06/2010 tesa a disciplinare il regime amministrativo delle autorizzazioni per la pesca sportiva e ricreativa del Tonno rosso, oltre che a chiarire il regime sanzionatorio derivante dagli illeciti inerenti tale tipologia di pesca;

VISTA la Decisione della Commissione 2011/207/UE del 29 marzo 2011, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTA la circolare serie "controllo pesca" n. 001 recante "Programma nazionale di controllo del tonno rosso – edizione 2012" del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, approvata in data 11.04.2012;

VISTO il D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il dispaccio n. 10351 del 11 aprile 2012 del Mi.P.A.A.F. riguardante le disposizioni applicative per la campagna di pesca tonno rosso – anno 2012;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 aprile 2012, in corso di pubblicazione, che ha previsto l'inclusione del porto di Arbatax all'interno dell'elenco dei porti designati per lo sbarco del tonno rosso;

VISTA la propria ordinanza n. 51/2009 in data 17.07.2009 riguardante la disciplina della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso per il Circondario Marittimo di Arbatax;

VISTA la propria ordinanza n. 22/2010 in data 13.05.2010 riguardante le operazioni di sbarco, commercializzazione e/o trasbordo del pescato all'interno del porto di Arbatax;

VISTA la propria ordinanza n. 44/2011 in data 23.05.2011 riguardante la "Disciplina della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso per il Circondario Marittimo di Arbatax"

VISTI gli artt. 1, 7, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Reg. di esecuzione;

RITENUTO necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo delle quantità di tonno rosso dalle unità da pesca che approdano nell'ambito di giurisdizione del Circondario marittimo di Arbatax, con riferimento anche alla documentazione da produrre relativamente al prodotto ittico sbarcato, così come disposto dai Regolamenti Comunitari e dalle discendenti normative stabilite dalla Direzione Generale della pesca (RPM);

ORDINA

ARTICOLO 1

Campo di applicazione, finalità e provvedimenti

Il presente provvedimento regola l'attività di pesca del tonno rosso (*thunnus thynnus*) e le attività connesse in aderenza alle norme stabilite dai vigenti regolamenti dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale sopra richiamata, presso le banchine del porto di Arbatax e (per la sola pesca sportiva e ricreativa) nei porti di cui al successivo articolo 12.

Scopo del presente provvedimento è dare concreta esecuzione agli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima e contemplati nella citata normativa, in tema di controllo dell'esattezza dei dati da inserire nella documentazione (da compilarsi all'atto dello sbarco/trasbordo di esemplari di tonno rosso) e verifica della taglia minima del pescato catturato.

Tutte le comunicazioni ed informazioni a carattere obbligatorio, previste dalla normativa dell'Unione Europea/nazionale sopra richiamata, trasmesse in modalità radio/telefonica, con strumenti informatici ovvero in forma cartacea, dovranno essere dirette unicamente alla Sala Operativa dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax via vhf sul canale 16 ovvero contattando il numero telefonico/fax 0782/667093 con le modalità e nei termini previsti dalla citata normativa e dalla presente Ordinanza al successivo articolo 4.

ARTICOLO 2

Porti designati per lo sbarco

2.1 Le operazioni di sbarco in banchina del tonno rosso catturato da pescatori professionali sono da effettuarsi esclusivamente nell'ambito dei porti designati (art. 17 Reg. CE n. 302/2009), negli orari e presso le banchine (punti di sbarco) individuati nella tabella che segue:

PORTO	BANCHINA	ORARI
Arbatax	Banchina Ponente, per unità superiori o pari a 10 t.s.l.; Darsena pescherecci per unità inferiori a 10 t.s.l.	H 06:00 – 20:00

2.2 Per contingenti motivi di carattere operativo, la locale Autorità Marittima potrà, per la singola richiesta doverosamente pre-notificata a cura del Comandante dell'unità, assegnare temporaneamente un'altra banchina nell'ambito dei predetti porti, dove poter procedere alle operazioni commerciali relative al tonno rosso.

ARTICOLO 3

V.M.S. – "Blue- Box"

I pescherecci, individuati dalla Circolare Serie "Controllo Pesca" n. 001 – edizione 2012, che siano stati autorizzati alla cattura di "tonno rosso" non possono lasciare uno dei porti del Circondario Marittimo di Arbatax senza dispositivi di localizzazione satellitari ("Blue-Box") funzionanti installati a bordo, secondo quanto stabilito dai regolamenti CE n. 2244/03, n. 1224/2009 e n. 404/2011.

ARTICOLO 4

Adempimenti relativi allo sbarco del prodotto

4.1 I comandanti di unità da pesca dell'Unione, autorizzate e munite di permesso di pesca speciale ed in possesso di quota (come da apposito elenco annuale diramato dal Mi.P.A.A.F.), nonché i comandanti di navi da pesca dell'Unione o loro mandatarî che hanno catturato tonno rosso accidentalmente, che intendono effettuare le operazioni di sbarco del prodotto catturato presso il porto di Arbatax, hanno l'obbligo di pre-notificare il loro approdo all' Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax con almeno 4 (quattro) ore di anticipo sull'arrivo in porto (Reg. CE 302/2009 art. 21) utilizzando la modulistica di cui all'**allegato n. 1**, ovvero via VHF sul canale 16, comunicando le seguenti informazioni:

- Nome della nave;
- Numero d'iscrizione;
- N. ICCAT qualora trattasi di nave da cattura;
- Orario previsto d'arrivo;
- Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo, sia in numero di esemplari che in peso in Kg;
- Informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate (latitudine, longitudine);

4.2 In aggiunta alla pre-notifica prevista dal comma precedente, il Comandante ha l'obbligo di effettuare una chiamata via VHF sul canale 16 alla Sala Operativa dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax quando l'unità da pesca si trova a tre miglia dall'imboccatura del Porto di sbarco.

4.3 Le unità di cui al primo comma, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali, sino a quando non sia presente in banchina personale incaricato dalla locale Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa Autorità.

4.4 Qualora, per questioni contingenti, non possa essere assicurata la presenza in banchina di incaricati dalla locale Autorità Marittima, lo sbarco potrà essere effettuato solo dopo aver ottenuto il preventivo nulla osta da parte della stessa. In tale ultima ipotesi, è fatto obbligo al Comandante dell'unità da pesca di documentare la quantità di prodotto sbarcato, mediante la presentazione – da effettuarsi improrogabilmente entro 2 ore dal termine delle operazioni di sbarco – all'Autorità Marittima competente di cui all'art. 2, della certificazione attestante la pesatura da parte dei soggetti e secondo le modalità di cui agli artt. 60 e ss del Reg. (CE) 1224/2009 ed art. 69 e ss. del Reg. (CE) 404/2011.

4.5 Tutte le catture sbarcate devono essere pesate e non stimate.

ARTICOLO 5

Operazioni di trasbordo

5.1 I comandanti di unità da pesca dell'Unione, autorizzate e munite di permesso di pesca speciale ed in possesso di quota (come da apposito elenco annuale diramato dal Mi.P.A.A.F.) nonché i comandanti di navi da pesca dell'Unione o loro mandatarî che hanno catturato tonno rosso accidentalmente che intendono effettuare le operazioni di trasbordo del prodotto catturato presso il porto di Arbatax, hanno l'obbligo di pre-notificare il loro approdo all' Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo sull'arrivo in porto (Reg. (CE) 302/2009 art. 23) utilizzando la modulistica di cui all'allegato 1.

5.2 Le unità di cui al primo comma, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di trasbordo, sino a quando non sia presente in banchina personale incaricato dalla locale Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa Autorità.

5.3 Entro e non oltre il termine di 48 (quarantotto) ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo i comandanti o loro mandatarî devono presentare all'Autorità Marittima interessata la dichiarazione di trasbordo, così come riportata in calce al pertinente *log-sheet*, nonché la dichiarazione di trasbordo ICCAT, consegnando una copia di quest'ultima anche al Comandante dell'unità ricevente.

5.4 Sono vietate le operazioni di trasbordo di tonno rosso in mare.

ARTICOLO 6

Taglie minime

6.1 La taglia minima catturabile di tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm (Reg. (CE) n. 302/2009, art. 9).

6.2 In deroga al comma precedente, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 Kg. o 75 cm esclusivamente per le unità autorizzate (ovvero in possesso di licenza di pesca speciale), nei seguenti casi:

- Tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate;
- Tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini d'allevamento;
- Tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell'ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano.

ARTICOLO 7

Catture accidentali e catture accessorie

7.1. Le unità da pesca dell'Unione che non esercitano la pesca attiva del tonno rosso in quanto non utilizzate ai fini della cattura commerciale dello stesso, non possono detenere a bordo catture accessorie di tale specie superiori al 5% di quelle detenute a bordo in peso e/o numero di esemplari.

7.2 Gli esemplari morti delle catture accessorie non devono essere rigettati in mare.

7.3 Le catture accessorie di tonno rosso effettuate da unità da pesca di cui al comma 1 devono essere notificate e sbarcate esclusivamente nei porti individuati al precedente art. 2 seguendo le modalità di cui all'art. 4. Nei medesimi porti devono essere sbarcate le catture di tonno rosso effettuate da unità da pesca che esercitano la pesca attiva del tonno. Queste ultime unità da pesca sono autorizzate alle catture accidentali (novellame) per un massimo del 5% di tonno rosso di taglia compresa fra 10 kg e 30 kg o 80 cm.

Le catture accidentali effettuate da unità da pesca non autorizzate alla pesca del tonno rosso, non possono superare il limite di 750 kg per nave.

ARTICOLO 8

Documentazione da produrre all'atto dello sbarco

8.1 Il Comandante dell'unità da pesca o il mandatario dovrà rendere disponibile al personale dell'Autorità Marittima, la documentazione di cui al Reg. (CE) n. 302/2009 come richiamata dalla Circolare n. 001 per la campagna di pesca tonno rosso 2012, nei tempi e secondo le modalità di cui alla normativa richiamata in premessa.

8.2 In particolare, va curata la corretta compilazione della seguente documentazione:

- Giornale di pesca ("log-book" UE modello Atlantico), nei casi in cui esso è previsto, compilando i campi obbligatori e la parte riguardante la dichiarazione di sbarco (Reg. (CE) n. 1224/2009 artt. 14 e 15 - Reg. (CE) n. 2807/83 art. 1 cc. 1 e 2 – Reg. (CE) n. 404/2011 art. 29 e ss);
- Dichiarazioni di cattura giornalieri/settimanali;
- BCD (Blue-fin Tuna Catch Document), documento con il quale viene ricostruita e garantita la *tracciabilità* delle diverse fasi della *""filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione ""*. Il modello di che trattasi deve essere debitamente compilato dal Comandante dell'unità da pesca che è responsabile della correttezza dei dati relativi alla cattura, e dal medesimo sottoposto alla validazione dell'Autorità Marittima di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

8.3 La nota di vendita del prodotto (fattura o documento equivalente), all'atto della prima vendita, deve essere rilasciata dai centri per la vendita all'asta del mercato ittico, da altri organismi autorizzati, ovvero dal compratore autorizzato responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca (Reg. (CE) n. 1224/2009 artt. 59 – 62 – 63 – 64; Reg. (UE) n. 404/2011 art. 90 e ss); tale documentazione deve essere inviata all'Autorità marittima del luogo ove è avvenuta la prima vendita.

8.4 La nota di vendita dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
- Il porto e la data di sbarco;
- Il nome dell'operatore o del comandante della nave e, se si tratta di un'altra persona, il nome del venditore;
- Il nome dell'acquirente e il suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificativo unico;
- Codice FAO alfa 3 della specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- La denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione del tonno rosso;
- La taglia o il peso, numero di esemplari, il grado, la presentazione e la freschezza;
- Luogo e data di vendita;
- Se possibile, numero di riferimento e data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita;

- Eventualmente riferimento alla dichiarazione di assunzione in carico o al documento di trasporto;
- Prezzo.

8.5 Della presentazione delle note di vendita in cui si trovano elencati tutti i dati sopra descritti sono responsabili i suddetti centri per la vendita all'asta o gli altri organismi o persone autorizzate.

8.6 La dichiarazione di assunzione in carico (Reg. (CE) n. 1224/2009 artt. 66 – 67 – 68) da compilarsi, nel caso in cui il prodotto catturato sia destinato ad una messa in vendita successiva, a cura degli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati e gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
- Il porto e la data di sbarco;
- Il nome dell'operatore o del comandante della nave;
- Codice FAO alfa 3 della specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- La denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione del tonno rosso;
- La taglia o il peso, numero di esemplari, il grado, la presentazione e la freschezza;
- Nome e indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati;
- Eventualmente riferimento al documento di trasporto;

8.7 Il documento di trasporto (Reg. (CE) n. 1224/2009 art 68) da compilarsi, a cura del vettore, nel caso in cui non sia presentata una dichiarazione di vendita o di assunzione in carico e il prodotto catturato deve essere trasportato in un luogo diverso dal porto di sbarco, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Luogo di destinazione della partita o delle partite e identificazione del veicolo di trasporto;
- Numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
- Codice FAO alfa 3 della specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- La denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione del tonno rosso;
- La taglia o il peso, numero di esemplari, il grado, la presentazione e la freschezza;
- Nome e indirizzo del destinatario o dei destinatari;
- Luogo e data di carico.

8.8 Nell'ipotesi in cui il prodotto sbarcato sia destinato all'esportazione, a cura dell'esportatore, deve essere compilato il documento statistico ICCAT, copia del quale, entro 48 ore, viene inviata all'Autorità Marittima del luogo in cui è eseguita l'operazione di esportazione.

ARTICOLO 9

Misure di mercato

Nell'Unione Europea sono vietati il commercio, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal Reg. (CE) n. 640/2010 sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.

ARTICOLO 10

Rispetto delle condizioni igienico sanitarie

10.1 Durante le operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato per il successivo carico su veicoli stradali autorizzati, dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza nonché tutte le disposizioni non espressamente richiamate nella presente ordinanza.

10.2 Durante le operazioni di sbarco deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.

10.3 I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra, dovranno essere in possesso dei previsti requisiti di legge, in riferimento alle autorizzazioni sanitarie ed alla idoneità del veicolo stesso.

10.4 Sono vietate lavorazioni del prodotto in banchina.

10.5 Al termine delle operazioni di sbarco dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

ARTICOLO 11

Pesca sportiva e pesca ricreativa

11.1 La pesca sportiva del tonno rosso è quel tipo di pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (Reg. (CE) n. 302/2009, art. 2, lett. n).

11.2 La pesca ricreativa del tonno rosso è quel tipo di pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (Reg. (CE) n. 302/2009, art. 2, lett. o).

11.3 I pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del tonno rosso, mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare apposita dichiarazione relativa all'intenzione di svolgere l'attività di pesca agli uffici dell'Autorità Marittima secondo le sottolencate modalità, in aderenza all'ordinanza n. 44/2011 in data 23.05.2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, richiamata in premessa:

- presentazione della suddetta dichiarazione in duplice copia ed in carta semplice, a cura del proprietario, dell'armatore o dell'utilizzatore, secondo il modello in **allegato n. 2**, con allegata una fotocopia dei documenti dell'unità da diporto e, in particolare, dovrà contenere i seguenti elementi identificativi dell'unità da diporto da destinare a tale scopo:

- a) numero e ufficio di iscrizione, se imbarcazione;
- b) matricola del motore, se natante senza marcatura CE ovvero codice identificativo dello scafo, se natante con marcatura CE;
- c) fotocopia autenticata della polizza di assicurazione del motore dell'unità;
- d) fotocopia dei documenti di bordo;
- e) fotocopia del documento d'identità del proprietario/armatore/utilizzatore che propone la dichiarazione.

11.4 L'Autorità Marittima, ricevuta la predetta dichiarazione appone, ove possibile contestualmente alla sua presentazione, il proprio "nulla-osta".

11.5 La predetta dichiarazione, munita del "nulla osta", deve essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita alle Autorità preposte al controllo.

11.6 L'unità, a seguito delle predetta comunicazione, può essere impiegata per lo svolgimento dell'attività in questione in tutte le acque soggette alla sovranità e giurisdizione nazionale.

11.7 Il nulla osta rilasciato per la pesca ricreativa del tonno rosso è valido anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva.

10.8 La dichiarazione, munita del "nulla-osta", ha validità triennale, limitatamente al periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

11.9 Il nulla osta, rilasciato per l'unità da diporto, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

11.10 E' vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, salvo la donazione per fini di beneficenza.

11.11 E' consentito catturare, detenere a bordo sbarcare un unico esemplare di tonno rosso al giorno. Non sono, pertanto, consentite più battute di pesca del tonno rosso nella stessa giornata e, nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno, è comunque, consentito lo sbarco di un unico esemplare.

11.12 Fermo restando il divieto di pesca del novellame, la taglia minima consentita per la cattura del tonno rosso in attività di pesca sportiva o ricreativa, è di cm 115 o di kg. 30, senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art. 9 comma 2 del Reg. CE 302/2009.

11.13 Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del Reg. CE n. 1967/2006, per la pesca sportiva del tonno rosso e delle altre specie altamente migratorie, è escluso l'impiego di palangari.

11.14 Le manifestazioni di pesca sportiva effettuate nel Circondario Marittimo di Arbatax potranno avvenire soltanto se l'autorizzazione dell'Amministrazione regionale è preceduta da un nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax.

11.15 I dati delle catture di tonno rosso nell'ambito delle manifestazioni sportive svolte nelle acque marittime ricomprese nel Circondario Marittimo di questa Autorità Marittima , dovranno essere comunicati alla stessa.

ARTICOLO 12

Sbarco del tonno rosso proveniente da pesca sportiva o ricreativa

12.1 Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati nei porti di Arbatax, Porto Corallo (Comune di Villaputzu) e Santa Maria Navarrese (Comune di Baunei).

12.2 I conduttori delle unità da diporto che intendano sbarcare tali esemplari, hanno l'obbligo di pre-notificare il loro arrivo in porto, via VHF o telefonicamente, all' Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax secondo le modalità indicate negli artt. 1 e 4 comunicando l'orario di previsto arrivo con congruo anticipo (almeno 4 ore).

12.3 Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della "dichiarazione di cattura", utilizzando il modello apposito – **allegato n. 3** – alla presente Ordinanza.

12.4 Le unità adibite ed autorizzate alla pesca sportiva o ricreativa, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato dell'Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

ARTICOLO 13

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n.4, e delle restanti disposizioni normative di settore.

ARTICOLO 14

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con la presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa dell'Unione Europea e nazionale, richiamata in premessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

La pubblicità del presente provvedimento verrà assicurata mediante affissione all'albo dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, l'inclusione nel sito istituzionale www.guardiacostiera.it/arbatax. e l'invio a tutti gli Uffici Marittimi presenti sul territorio nazionale ed opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e associazioni di categoria.

L'ordinanza n. 51/2009 in data 17.07.2009, emanata dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, richiamata in premessa, è da ritenersi abrogata.

Arbatax, 07 maggio 2012

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe SIRAGUSA



FORMULARIO PRE-NOTIFICHE

barrare la voce che interessa

() SBARCO (nel porto designato di)

Nome nave N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

() TRASBORDO (nel porto designato di)

Nome nave trasbordante N° iscrizione N° ICCAT

Nome nave ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N° esemplari	Kg.		

() TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA

Tipo unità trasferente: () nave da cattura () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () tonnara fissa
barrare la voce che interessa

Nome unità trasferente N° iscrizione N° ICCAT

Tipo unità ricevente: () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () barca ausiliaria
barrare la voce che interessa

Nome unità ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Nome Farm di destinazione N° ICCAT

Orario previsto di trasferimento	Quantitativo stimato catturato		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
Numero gabbie	Quantitativo stimato da trasferire		Zona di trasferimento	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

Data _____ Ora _____ Firma _____

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca:	<i>Timbro dell'Ufficio</i>
Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore _____ n° registro _____	
firma operatore _____	

Bollo da € 14.62

All'Ufficio Circondariale Marittimo
Ufficio Pesca
ARBATAX

Richiesta autorizzazione all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa del Tonno Rosso (*Thunnus Thynnus*)

Da presentarsi in duplice copia all'Ufficio Circondariale Marittimo

...I... sottoscritt... nato a il .../.../..... e
residente a (prov.) in via n°..... in
possesso del tesserino per la pesca sportiva e ricreativa n° in data .../.../..... In qualità
di..... del (natante o imbarcazione) denominato o avente matricole dei
otori e dello scafo di lunghezza f.t. metri
....., colore, iscritta nei RID della Capitaneria di Porto-Ufficio Circondariale Marittimo
di, di stanza nel porto di, presso
.....

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

All'esercizio dell'attività di pesca ricreativa e sportiva di tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto
per 3 anni a far data dal presente, per il periodo 16 giugno-14 ottobre (o come successivamente modificato).

A tal fine allega:

- N°2 marche da bollo da € 14,62;
- Originale e copia di documento d'identità;
- Originale e copia del certificato di assicurazione RC dell'unità impiegata per la pesca;
- Originale e copia dei documenti dell'unità da diporto.

All'uopo si dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di legge che disciplinano la pesca del tonno rosso ed, in
particolare, dell'Ordinanza cui il presente è allegato.

Arbatata, lì .../.../.....

IL RICHIEDENTE

.....

Parte riservata all'Autorità Marittima

Autorizzazione n°.....

Rilasciata in data .../.../.....

La presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio

Bollo
d'Ufficio

IL COMANDANTE

.....

All'Ufficio Circondariale Marittimo
Ufficio Pesca
ARBATAX

Dichiarazione delle catture di tonno rosso per unità da diporto

(in carta semplice, da consegnarsi al massimo 24 ore dopo lo sbarco del tonno rosso)

Nome e/o numero di iscrizione dell'unità da diporto (per i natanti, indicare le matricole dei motori e dello scafo se unità marcata CE)

Nome del Comandante

Nome del proprietario

Riferimento comunicazione: VHF via telefono avvenuta in data Alle ore
all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax.

Data della cattura	Luogo della cattura		Peso	Numero di esemplari (se riferito a più bordate)
	Latitudine	Longitudine		

Data della cattura

Firma del Comandante dell'unità

.....

Modalità per effettuare la dichiarazione preliminare al porto di sbarco

Gli esemplari di tonno rosso provenienti da pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati nel porto di Arbatax e nelle aree della giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax (da Capo di Montesantu di Baunei a Capo Ferrato di Muravera).

I comandanti delle unità da diporto che intendono sbarcare tonno rosso nella predetta area hanno l'obbligo di comunicare preventivamente il rientro a terra via telefono o via VHF indicando il luogo di sbarco con almeno 4 ore di anticipo ai seguenti recapiti:

Telefono e fax: 0782.667093

E-Mail: arbatax@guardiacostiera.it

VHF: su Canale 16